



Via Abruzzo nr.11 - 74028 Sava (TA) – tel/fax 099/9727858  
C.F./P.I. 02581080732  
Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216  
e-mail: [info@studioformat.it](mailto:info@studioformat.it)  
sito web: <http://www.studioformat.it>

Circolare 6/2010

Sava lì 04.10.2010

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

**Oggetto: Antimafia: i nuovi adempimenti operativi per appalti e subappalti.**

Egregio cliente,

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la [L. n.136/10](#) che, nell'ambito di un vasto piano straordinario contro le mafie, prevede anche alcune disposizioni immediatamente operative, volte ad "alzare la guardia" sulle infiltrazioni mafiose negli appalti e nelle attività economiche. Alcune si riferiscono ai soli appalti pubblici, altre a tutti i cantieri edili, altre ancora sembrerebbero riguardare ogni tipo di appalto, con notevoli ricadute organizzative per le imprese (ma forse senza sanzioni).

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni criminali, l'art.3 della nuova legge antimafia impone agli **appaltatori, subappaltatori e "subcontraenti della filiera delle imprese" e ai concessionari di finanziamenti pubblici**, che siano a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici, di effettuare tutti i relativi movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali appositamente dedicati, "anche non in via esclusiva" (co.1). Il bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP), richiesto dalla stazione appaltante alla Presidenza del Consiglio (co.5). Possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, ma comunque con obbligo di documentazione della spesa, soltanto i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi ovvero a spese giornaliere di importo non superiore a 500,00 euro, fermo restando il divieto di pagamento in contanti (co.3). In proposito si osserva che l'obbligo riguarda i soli appalti

pubblici, la cui nozione, peraltro, è più ampia di quella civilistica di appalto e comprende non solo opere o servizi, ma anche "forniture", vale a dire ogni genere di acquisti o locazioni di "prodotti" (art.3, co.9, D.Lgs. n.163/06). La norma non sembra imporre l'utilizzo di un singolo conto corrente per ogni singolo appalto, in quanto l'espressione "uno o più conti correnti dedicati" sembra consentire di suddividere la contabilità di ciascun contratto in diversi conti, magari dedicati alle diverse tipologie di entrate e/o di uscite o ai diversi fornitori, mentre l'espressione "anche in via non esclusiva" sembra consentire di utilizzare lo stesso conto corrente per diversi contratti pubblici (riunendo ad esempio in un unico conto tutte le uscite fiscali o previdenziali) e anche per transazioni estranee a qualunque procedura di evidenza pubblica ed afferenti alle altre attività private dell'appaltatore (quindi tutto ciò che è pubblico deve passare dai conti dedicati, ma non tutto ciò che passa dai conti dedicati è pubblico).

Tanto è vero che: "i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori... rientranti tra le spese generali, nonché destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato... anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1" (co.2) ed "ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture di cui al comma 1, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati... questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale" (co.4). L'inosservanza comporta una sanzione amministrativa di importo compreso: tra il 5% ed il 20% del valore della transazione dal 2% al 10% del valore della transazione dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito (art.6) se effettuata senza utilizzare una Banca o la società Poste italiane (ad esempio in contanti); se effettuata attraverso un conto corrente bancario o postale non dedicato o con uno strumento diverso dal bonifico (ad esempio con assegno) o senza indicare il codice unico di progetto (CUP);

per il reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.

I concessionari, appaltatori, subappaltatori e "subcontraenti della filiera" devono comunicare alle stazioni appaltanti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro apertura, indicando anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 euro (art.3, co.7 e art.6, co.4). Le stazioni appaltanti devono inserire "a pena di nullità assoluta" nei contratti pubblici una clausola che imponga gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/10 e una clausola risolutiva espressa nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi delle banche o di Poste italiane SpA e devono verificare che tali clausole vengano riportate anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera (sanzione civile che si va ad aggiungere alle prescritte sanzioni amministrative).

L'appaltatore, subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all'immediata risoluzione del contratto ed informarne contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura (co.8).

#### **Identificazione dei mezzi di trasporto dei materiali nei cantieri**

L'articolo 4 della nuova legge antimafia, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, impone di indicare nella bolla di consegna del materiale anche il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati. In mancanza, la norma non prevede specifiche sanzioni e, presumibilmente, si applicheranno quelle già previste per l'incompletezza dei documenti di trasporto dalla normativa previgente, che il nuovo precetto va ad integrare.

Il trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, inoltre, può essere effettuato sia con automezzi tipicamente dedicati ai trasporti del settore edile, sia con automezzi utilizzati anche per altre consegne. In quest'ultimo caso l'impresa potrebbe essere tenuta ad integrare solo una parte delle bolle, a seconda del destinatario della merce.

#### **Identificazione degli addetti nei cantieri**

Al fine di consentire un più rapido controllo sulla "filiera delle imprese" e sulla titolarità dei rapporti di lavoro, l'art.5 della nuova legge antimafia prevede che "la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, lettera u), del D.Lgs. n.81/2008 deve contenere **anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione**. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente".

A rigore, la norma non contiene alcuna espressa limitazione ai soli appalti pubblici e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche agli appalti stipulati da committenti privati, salvo diverse più autorevoli indicazioni da parte dei competenti Ministeri che, alla luce di una lettura sistematica con il precedente art.3, potrebbero avallare un'interpretazione più restrittiva del nuovo obbligo.

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.  
Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*